

**Criteri e modalità per l'assegnazione del contributo statale "regionalizzato", destinato a sostenere le Unioni di Comuni e le Unioni montane nelle spese di funzionamento per l'esercizio associato di funzioni e servizi conferiti dai comuni.**

## **1. SOGGETTI DESTINATARI DEL CONTRIBUTO:**

1.1 le Unioni di Comuni previste dall'art. 32 del D.Lgs n. 267/2000, costituite entro la data del 30.06.2018 per un periodo non inferiore a 10 anni che, alla data di richiesta del contributo, esercitano effettivamente funzioni o servizi comunali conferiti senza limiti temporali di durata e le seguenti **funzioni fondamentali e servizi comunali per conto di tutti i comuni associati**:

1.1.1 almeno tre funzioni fondamentali se l'Unione associa oltre il 50% di comuni "obbligati"

1.1.2 almeno due funzioni fondamentali oltre a 1 servizio comunale a scelta tra: *personale, servizi informatici, C.U.C., controllo di gestione, SUAP, gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali, trasporto scolastico, mensa scolastica*, se l'Unione associa fino al 50% di comuni "obbligati" e per quelle di nuova istituzione.

Non sono ammesse a contributo le Unioni di comuni costituite ai sensi dell'art. 32 del TUEL all'interno degli ambiti territoriali di cui all'art. 3, c. 1, della L.R. 40/2012.

1.2 le Unioni montane subentranti alle Comunità montane, che gestiscono in forma associata per un periodo non inferiore a 5 anni nel rispetto del livello minimo demografico associativo di 5.000 abitanti o inferiore purché la funzione sia esercitata per conto di almeno 5 comuni, funzioni o servizi comunali per conto dei Comuni ad essa appartenenti, attivati entro la data del 31/12/2017 e almeno una funzione fondamentale effettivamente ed integralmente esercitata alla data di presentazione della domanda di contributo.

## **2. REQUISITI PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO**

Le Unioni di Comuni e le Unioni montane possono accedere ai contributi di cui all'oggetto se presentano i requisiti e le condizioni di seguito indicate:

2.1 rispettano il **limite demografico minimo associativo** dei 5.000 abitanti. Tale limite, ai sensi dell'art. 3, c. 1, L.R. 18/2012, è derogabile:

- fino a 4.500 abitanti, nel caso di Unioni di comuni esistenti a causa di modificazioni territoriali o per recessi di uno o più comuni dall'Unione;
- nel caso di comuni appartenenti all'area montana e parzialmente montana purché le funzioni siano esercitate da almeno cinque comuni.

La dimensione associativa minima dei 5.000 abitanti è prevista anche per le Unioni montane che siano state delegate a svolgere funzioni con la stipula di apposita convenzione da parte dei Comuni ad esse appartenenti, con riferimento alla popolazione dei Comuni che hanno conferito l'esercizio associato delle funzioni e servizi comunali all'Unione montana.

2.2 **l'esercizio effettivo e integrale**, per le Unioni di Comuni art. 32 TUEL, di almeno tre funzioni fondamentali o di 2 funzioni fondamentali e un servizio comunale a scelta, come specificato al precedente punto 1.

L'esercizio effettivo ed integrale delle funzioni fondamentali individuate dall'art. 19, c. 1, della L. 135/2012 esclude quelle indicate alle lettere c), f), l), l bis) e precisamente:

- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avviamento e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale (funzione esclusa dall'obbligo di gestione associata);
- l bis) servizi in materia statistica.

2.3 **l'esercizio effettivo e integrale**, per le Unioni montane di cui alla L.R. 40/2012, di almeno una funzione fondamentale tra quelle indicate all'art. 19, c. 1, della L. 135/2012 con esclusione delle funzioni indicate alle



lettere c), f), l), l bis) e precisamente:

- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale (funzione esclusa dall'obbligo di gestione associata);
- l bis) servizi in materia statistica.

Ai fini dell'accesso, ad esclusione delle funzioni/servizi di nuovo conferimento, l'esercizio effettivo delle funzioni fondamentali e dei servizi comunali da parte dell'Unione di Comuni/Montana, è comprovato dagli impegni di spesa corrente risultanti dal conto consuntivo 2017 dell'Ente medesimo.

2.3.1 la **durata** della gestione associata, da parte dell'Unione montana, non potrà essere inferiore ai **cinque anni**, anche in caso di rinnovo della delega.

### 3. DETERMINAZIONE CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO

I criteri per l'assegnazione del contributo statale "regionalizzato", destinato a sostenere le Unioni di Comuni e le Unioni montane nelle spese di funzionamento per l'esercizio associato di una pluralità di funzioni e servizi ad esse affidati dai Comuni, sono così determinati:

#### 3.1 Per le Unioni di comuni:

3.1.1 una quota, pari al **30%** dell'ammontare del fondo, è attribuita in ragione delle **spese** riferite alle funzioni/servizi effettivamente gestiti in forma associata alla data di scadenza del bando, impegnate nel Bilancio dell'Ente nell'esercizio 2017 e certificate a firma del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario.

Ai fini del contributo si computano le spese sostenute per l'esercizio di funzioni/servizi trasferiti all'Unione da parte di **tutti i comuni aderenti alla forma associativa** ed effettivamente gestiti con carattere di continuità, alla data di scadenza del bando, e con **impegni di spesa a carico del solo bilancio della forma associativa**, senza che residuino in capo ai Comuni attività e compiti riferibili alla stessa funzione.

Non sono ammesse a finanziamento le spese relative a:

- organi istituzionali della forma associativa;
- "strutture residenziali e di ricovero per anziani";
- funzioni di competenza statale (anagrafe, stato civile, elettorale, leva);
- funzione di cui alla lett. f) del c. 1 art. 19 D.L. 95/2012 (l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi);
- servizi/funzioni affidati all'Unione mediante convenzione, sebbene richiamati dallo statuto;
- servizi/funzioni esercitati in convenzione con altri comuni non associati, nel caso in cui l'Unione non risulti ente capofila responsabile dell'esercizio associato.

Il trasferimento dell'esercizio delle funzioni fondamentali non dovrà avere limiti temporali di durata.

Contestualmente alla richiesta di contributo, le Unioni di Comuni sono tenute a trasmettere una copia del prospetto delle spese di bilancio per Missioni-Programmi-Macroaggregati -Spese correnti – Impegni-Esercizio finanziario 2017 unitamente a quello relativo ai Comuni di appartenenza.

Questa quota del fondo non sarà attribuita alle Unioni costituite dal 1 gennaio 2018.

3.1.2 una quota, pari al **70%** del fondo, è attribuita in ragione dei seguenti fattori:

a) Entità demografica dell'Unione (popolazione dati Censimento 2011).

Il punteggio da attribuire a tale variabile nel rispetto del limite demografico minimo di cui all'art. 3, c. 1, L.R. 18/2012, è così definito:

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| da 5.000* a 10.000 abitanti | 2 punti |
| da 10.001 a 20.000 abitanti | 3 punti |
| da 20.001 a 30.000 abitanti | 2 punti |
| oltre 30.000 abitanti       | 1 punto |

\*tale limite è derogabile ai sensi dell'art. 3, c. 1, della L.R. 18/2012.



44c17834



b) Numero di Comuni associati.

Il punteggio da attribuire a tale variabile è così definito:

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Unioni costituite da 2 Comuni       | 1 punto |
| Unioni costituite da 3 a 5 Comuni   | 2 punti |
| Unioni costituite da oltre 5 Comuni | 3 punti |

A cui si aggiunge:

|                                                        |         |
|--------------------------------------------------------|---------|
| Unioni costituite da almeno il 51% da Comuni obbligati | 3 punti |
|--------------------------------------------------------|---------|

c) Dimensioni associative dell'Unione con riferimento ai valori demografici delle aree geografiche omogenee di cui all'art. 8, c. 3, della L.R. n. 18/2012:

- area ad elevata urbanizzazione: almeno 20.000 abitanti;
- area del basso Veneto: almeno 8.000 abitanti;
- area del Veneto centrale: almeno 10.000 abitanti.

Il punteggio da attribuire a tale variabile è definito in 2 punti.

d) Autonomia finanziaria dell'Unione rispetto al contributo regionale ordinario e statale "regionalizzato".

L'autonomia finanziaria dell'Unione rispetto ai contributi assegnati nell'anno 2017 per le spese di funzionamento per l'esercizio associato delle funzioni comunali, è calcolata sull'importo del contributo statale regionalizzato concesso l'anno precedente diviso per il totale degli impegni per spese correnti ammesse a finanziamento e riferite al bilancio dell'anno precedente. Si considera efficiente l'indicatore che è pari o inferiore alla media regionale. Sono escluse dal beneficio di tale variabile le Unioni di nuova istituzione o che non hanno beneficiato di tali contributi.

Il punteggio da attribuire a tale variabile è definito in 1 punto.

e) Numero delle funzioni fondamentali gestite per conto di tutti i comuni associati, per le quali sia dimostrata l'effettività dell'esercizio con impegni di spesa a carico dei capitoli di bilancio dell'Unione.

Il punteggio da attribuire a tale variabile è definito in 1 punto per ciascuna funzione fondamentale ulteriore rispetto a tre funzioni fondamentali, ad esclusione di quelle indicate all'art. 19, c.1, del D.L. 95/12 lett. c, f, l, l bis, per le quali risultino impegni di spesa a carico del bilancio dell'Unione. La finalità dell'indicatore consiste nel premiare le Unioni che gestiscono il maggior numero di funzioni fondamentali che comportano spesa a carico del bilancio dell'Ente.

### 3.2 Per le Unioni montane:

3.2.1 una quota, pari al 50% dell'ammontare del fondo, è attribuita in ragione delle spese correnti sostenute per l'esercizio associato di funzioni conferite dai Comuni di appartenenza ed esercitate alla data di scadenza del bando, impegnate nel Bilancio della corrispondente Unione montana nell'esercizio 2017 o nel Bilancio 2017 della Comunità montana a cui le stesse siano subentrate nell'esercizio delle gestioni associate e certificate a firma del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario.

Non sono ammesse a finanziamento le spese relative a:

- "Strutture residenziali e di ricovero per anziani"
- funzioni di competenza statale (anagrafe, stato civile, elettorale, leva)
- funzione fondamentale di cui alla lett. f) c.1 art. 19 D.L.95/2012
- gestione dei beni silvo-pastorali
- manutenzione strade silvo pastorali
- difesa del suolo e assetto del territorio.



44c17834



Le delibere di consiglio comunale che conferiscono l'esercizio della funzione fondamentale all'Unione montana devono chiaramente individuare i servizi che compongono la macro funzione e tali contenuti verranno confermati nel provvedimento di accettazione della delega da parte dell'Unione montana. In mancanza di tali previsioni, ai fini del contributo non saranno considerate ammissibili le spese riferite a deleghe indicate in modo generico.

3.2.2 una quota, pari al 50% del fondo, è attribuita in ragione del seguente fattore di aggregazione:

Numero di Comuni associati.

Il punteggio da attribuire a tale variabile è così definito:

|                                                                                                                           |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Conferimento della funzione/servizio da un numero di Comuni inferiore al 50% degli appartenenti all'Unione montana        | 1 punto |
| Conferimento della funzione/servizio da un numero di Comuni pari o superiore al 50% degli appartenenti all'Unione montana | 2 punti |
| Conferimento della funzione/servizio da tutti i Comuni appartenenti all'Unione montana                                    | 3 punti |

Ai punteggi attribuiti a tale variabile si aggiunge:

|                                                                                                                               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Conferimento della funzione/servizio da almeno il 50% di Comuni obbligati rispetto al numero dei comuni deleganti la funzione | 1 punto |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

Si specifica che saranno valorizzati i conferimenti di funzioni/servizi per i quali risulti impegno di spesa a carico del bilancio dell'Unione/Comunità montana.

#### 4. MODALITÀ DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO

In applicazione ai parametri sopra indicati, si giungerà alla definizione dell'importo spettante a ciascuna Unione di Comuni e Unione montana a titolo di contributo statale "regionalizzato" per il sostegno delle spese di funzionamento per l'esercizio associato di funzioni e servizi ad esse affidati dai Comuni nel modo seguente:

- 1) per la quota attribuita alle spese: proporzionalmente alle spese certificate e ammesse;
- 2) per la quota attribuita in base ai fattori, proporzionalmente al punteggio secondo il seguente calcolo: punteggio totale del singolo ente moltiplicato per il coefficiente derivante dalla divisione dell'importo a disposizione e il totale dei punteggi degli enti beneficiari.

L'ammontare del contributo risultante per le Unioni di comuni/Montane non potrà comunque superare l'ammontare delle spese sostenute e ritenute ammissibili.

#### 5. DOCUMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Alla domanda redatta sulla modulistica, **Allegato B** (per le Unioni di Comuni), e **Allegato C** (per le Unioni montane) al provvedimento regionale dovrà essere allegata, in formato PDF, la seguente documentazione:

Per le Unioni di Comuni:

1. copia dello statuto dell'Unione di comuni aggiornato con le modifiche intervenute alla data di presentazione della domanda, con particolare riferimento alle funzioni fondamentali di cui all'art. 19, c. 1, del D.L. 95/2012 e alle disposizioni contenute nella L. 56/2014. Lo statuto inoltre dovrà stabilire i criteri per l'attribuzione delle risorse finanziarie, strumentali e umane da parte dei Comuni per lo svolgimento delle funzioni e la disciplina in caso di recesso di un comune o di scioglimento dell'Unione (qualora i medesimi



44c17834



statuti siano già stati trasmessi alla struttura regionale competente è sufficiente indicarne gli estremi unitamente alla dichiarazione che non hanno subito variazioni);

2. copia conforme della delibera consiliare dei Comuni in caso di nuova adesione o di trasferimento della funzione o del servizio all'Unione e relativa delibera di accettazione da parte del competente organo dell'Unione di Comuni;

3. copia del prospetto delle spese di bilancio per Missioni-Programmi-Macroaggregati -Spese correnti – Impegni-Esercizio finanziario 2017 dell'Unione dei Comuni e dei comuni ad essa associati;

4. per le nuove funzioni fondamentali oggetto di esercizio associato è richiesta un'attestazione dei Comuni comprovante lo svolgimento integrale della funzione da parte dell'Unione.

Per le Unioni montane:

1. copia conforme degli atti di costituzione dell'Unione montana e di subentro alla Comunità montana nell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali (se non già trasmessi alla Direzione EE.LL.);

2. copia conforme delle delibere consiliari dei Comuni di conferimento all'Unione montana di nuove funzioni o servizi, o di proroga delle stesse, da gestire in forma associata e relative delibere di accettazione da parte del competente organo dell'Unione montana;

3. attestazione da parte dei Sindaci dei Comuni di conferimento integrale della nuova funzione fondamentale dando indicazione precisa dei servizi che la compongono.

#### **6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

La richiesta del contributo statale “regionalizzato” per l'anno 2018, a pena di esclusione, è compilata utilizzando esclusivamente i modelli di domanda allegati al presente bando e scaricabili dal sito istituzionale web della Direzione Enti Locali e Servizi elettorali ([www.regione.veneto.it/web/Enti-locali](http://www.regione.veneto.it/web/Enti-locali)). La domanda, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente e dal responsabile del servizio finanziario, dovrà essere inviata, corredata della prevista documentazione, esclusivamente tramite PEC, all'indirizzo: [entilocalistrumentali@pec.regione.veneto.it](mailto:entilocalistrumentali@pec.regione.veneto.it), entro il termine inderogabile del **31 luglio 2018**, contenente nell'oggetto la seguente dicitura: Contributo statale “regionalizzato” anno 2018.



44c17834

